SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1136)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1978

Proroga al 30 aprile 1978 del termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1978

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio — già fissata al 31 marzo 1978 dalla legge 23 dicembre 1977, n. 934 — fino a quando esso non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1978.

L'adozione del provvedimento di proroga si rende necessario atteso che la recente crisi governativa ha determinato la sospensione dei lavori parlamentari impedendo che il disegno di legge « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978 », attualmente all'esame del Senato, potesse concludere il proprio *iter* entro il primitivo termine del 31 marzo 1978.

La proroga al 30 aprile 1978 per l'autorizzazione di che trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Viene, inoltre, stabilito che la gestione debba essere provvisoriamente esercitata sulla base del relativo disegno di legge e delle note di variazioni che il Governo ha già presentato o avesse eventualmente, nel frattempo, a presentare alle Assemblee legislative.

In relazione, poi, all'approssimarsi della scadenza del 31 marzo il provvedimento di proroga riveste carattere di urgenza.

È, infine, da avvertire che, in applicazione dell'articolo 51 della vigente legge contabile, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative e periodiche, col disegno di legge in esame, l'autorizzazione alla loro erogazione — già concessa relativamente a tre mesi — si estende al primo quadrimestre dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di quattro dodicesimi degli stanziamenti compresi per l'intero anno nel progetto di bilancio.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogato al 30 aprile 1978 il termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, numero 934, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previsti nel relativo disegno di legge e successive note di variazioni, presentate alle Assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° aprile 1978.